

immobiliare dell'INA in merito ai progetti stessi;

2° - di adottare per le suddette operazioni le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952 per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato e cioè:

- a) - tasso d'interesse: 8% (otto per cento) annuo;
- b) - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (ventacinque) al massimo con il sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico della Cooperativa mutualitaria in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale oppure (se richiesto dalla Cooperativa mutualitaria ed in via eccezionale) rispettivamente in anni 25 (venticinque) e 10 (dieci) fermo rimanendo, in ambedue i casi, che per i primi 20 o 25 anni sarà adottata la "semestralità non scontata", mentre per